

La storia in sè è banale. Ordinaria. L'Capita che una ragazza di Parma decida di mettersi in forma, approfittando di un ciclo di sedute in un centro di bellezza. Capita anche che il contante di questi tempi possa anche scarseggiare: bollette, affitti e altri ammenicoli mettono le famiglie italiane in questa situazione. Allora niente di meglio che andare in uno degli sportelli di una finanziaria per fornirsi di contante e, quindi, pagare in tutte le rate del centro di bellezza in toto (nove rate da 180 euro ciascuna). Come consigliato, peraltro, dalle

IL CASO

Paga le sedute ma il centro estetico fallisce: e lei non deve restituire i soldi alla finanziaria

impiegate del centro estetico.

Ma ad un certo punto il centro benessere fallisce. Puff, svanisce nel nulla con tutti gli utensili che potevano permettere alla ragazza in questione di mettersi in forma (forse in previ-

sione della bella stagione). Quindi, i trattamenti non ci sono più, nonostante il corrispettivo sia già stato pagato. Puff, svaniti.

In compenso ci sono le rate da pagare, come reclamatione dalla finan-

ziaria. Le legittime richieste di risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento del fornitore dei servizi, inoltrate alla finanziaria, non avevano ottenuto riscontro positiva. A questo punto la vittima sembrereb-

be spacciata. Banale. La solita legge dell'anello debole, cioè il consumatore.

A questo punto interviene la Federconsumatori di Parma che chiede e ottiene un provvedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario presso la Banca d'Italia. Nel caso della consumatrice parmigiana, l'Arbitro Bancario ha sancito che le rate ancora da corrispondere alla finanziaria, essendo collegate ad una prestazione non eseguita dal centro estetico, non sono dovute, inibendo peraltro lo stesso intermediario da